



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Presidente

MM/COO/dt

Roma, 11 febbraio 2021

**Spett. le
Consiglio dell'Ordine
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
di Modena**

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO 2/2021-Associazione professionale

Con il quesito formulato lo scorso 8 gennaio 2021, l'Ordine di Modena chiede a questo Consiglio Nazionale se, tralasciando eventuali impedimenti che dovessero derivare da clausole pattizie, sia possibile per un Iscritto all'Albo esercente l'attività professionale essere socio di più di una associazione professionale aventi ad oggetto lo svolgimento di attività tipica del Dottore commercialista.

In assenza di precipue disposizioni al riguardo contenute nel d.lgs. n. 139/2005, considerato quanto previsto nell'art. 10, comma 9, della legge n. 183/2011 in forza del quale, pur essendo abrogata la legge 23 novembre 1939, n. 1815, e successive modificazioni, sono fatte salve le associazioni professionali quale modalità per poter esercitare un'attività professionale, e alla luce, più che altro, delle previsioni di cui all'art. 4 della legge n. 247/2012¹, si ritiene che sia consentito al professionista iscritto nell'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili esercitare la professione a titolo individuale ovvero tramite la partecipazione a una o più associazioni professionali, monodisciplinari o multidisciplinari.

Cordiali saluti.

Massimo Miani

¹ L'art. 4, comma 2, della legge n. 247/2012, oltre a consentire che, per assicurare al cliente prestazioni anche a carattere multidisciplinare, possono partecipare alle associazioni tra avvocati, oltre agli iscritti all'Albo forense, anche altri liberi professionisti appartenenti alle categorie individuate dall'art. 2 del D.M. 4 febbraio 2016, n. 23, esplicita il principio per cui la professione forense può essere altresì esercitata da un avvocato che partecipa ad associazioni costituite fra altri liberi professionisti. In tal modo, viene indirettamente riconosciuta la possibilità di costituire, anche in epoca successiva all'abrogazione della legge n. 1815/1939 effettuata dalla legge n. 183/2011, associazioni tra professionisti appartenenti alle categorie organizzate in Albi o Collegi professionali individuate nel richiamato art. 2 del D.M. 4 febbraio 2016, n.23.